

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 422

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCI, BORRELLI, NANNICINI, OLIVERIO, PREDÀ, RAVA,  
ROSSIELLO, SANDI, SEDIOLI, STRAMACCIONI**

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti della pesca  
e dell'acquacoltura

*Presentata il 1° giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'indagine conoscitiva sulla pesca e l'acquacoltura, conclusa alla fine del 1999 dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha messo in evidenza, tra l'altro, l'esigenza di interventi normativi che consentano ai consumatori di identificare la differenza tra il pesce di allevamento e quello non di allevamento nell'ambito del più ampio percorso della riconoscibilità dei prodotti e della etichettatura [documento conclusivo, 4, lettera g)].

La valorizzazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura passa, inoltre, attraverso un'attività coordinata di promozione e di informazione che deve coinvolgere tutti i soggetti della filiera: pescatori, allevatori, trasformatori, com-

mercianti e consumatori [documento conclusivo, 4, lettera h)]. Volendo, pertanto, dare una risposta alle esigenze sopraevdenziate, con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema della qualità del prodotto ittico e della tutela dei consumatori attraverso l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Si ritiene, infatti, che il miglioramento della qualità dei prodotti ed una maggiore trasparenza dei mercati ittici non potranno che produrre una maggiore redditività della produzione. Una migliore identificazione del prodotto consentirà, inoltre, al consumatore finale di conoscere il metodo di ottenimento del prodotto (pesca o acquacoltura) e la necessaria standardizzazione nei prodotti della

pesca e dell'acquacoltura sarà realizzata classificando il prodotto secondo criteri di qualità definiti in base a categorie di freschezza e di calibro, alle modalità di presentazione, all'origine, alla denominazione, al peso e all'identificazione della provenienza.

Per tale motivo, con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si stabilisce che tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, siano essi freschi o refrigerati, per essere commercializzati debbano recare sull'imballaggio un'etichetta in cui siano indicati, con caratteri leggibili, i dati seguenti: data della pesca e del confezionamento, Paese e regione di origine, nome scientifico e commerciale del prodotto, peso netto espresso in chilogrammi, categoria di freschezza, pezzatura, modo di ottenimento e denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e

domicilio della stessa. Gli stessi dati, con esclusione della denominazione dell'azienda, andranno riportati, per favorire le scelte e la tutela del consumatore, in una tabella da esporre sui banchi di vendita. L'etichetta, contenente i dati sopraindicati, deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto e lo deve seguire in tutte le fasi della commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione. Disposizioni specifiche saranno adottate dal Ministro delle politiche agricole e forestali per determinare le categorie di freschezza e pezzatura nonché per regolamentare, ai fini della etichettatura, le modificazioni delle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale (articolo 2). L'articolo 3 prevede le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).*

1. Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, freschi o refrigerati, per essere commercializzati devono recare sull'imballaggio, in modo ben visibile, una etichetta sulla quale sono indicati, con caratteri leggibili ed indelebili, i dati seguenti:

a) data di pesca e data di confezionamento;

b) Paese e regione di origine;

c) nome scientifico e nome commerciale del prodotto;

d) peso netto espresso in chilogrammi;

e) categoria di freschezza;

f) pezzatura;

g) modo di ottenimento: pesca o acquacoltura;

h) denominazione sociale dell'azienda di pesca o acquacoltura, sede e domicilio della stessa.

2. I dati di cui al comma 1, esclusi quelli elencati alla lettera *h*), devono essere riportati, in modo ben visibile per il consumatore finale, in un cartello o tabella, dalle dimensioni minime di 20 centimetri di lunghezza e di 10 centimetri di altezza, da esporre sui banchi di vendita al minuto, adiacente ad ogni singolo imballo o al prodotto.

3. L'etichetta di cui al comma 1 deve essere presente sull'imballaggio sin dalla prima immissione sul mercato del prodotto della pesca o dell'acquacoltura e deve accompagnarlo in tutte le fasi di commercializzazione, inclusi il trasporto e la distribuzione, secondo modalità stabilite

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'etichetta di cui al comma 1 deve contenere, in ogni caso, le indicazioni già previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia.

#### ART. 2.

*(Freschezza e calibro).*

1. La categoria di freschezza e la pezzatura, di cui all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può essere aggiornato con cadenza annuale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì regolamentate, ai fini dell'etichettatura ai sensi dell'articolo 1, le modificazioni alle condizioni di freschezza che si verificano durante il percorso commerciale del prodotto.

#### ART. 3.

*(Sanzioni).*

1. L'omissione dell'etichettatura di cui all'articolo 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni ed il sequestro del prodotto.

2. L'omissione di uno o più dati di cui all'articolo 1 comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 1 milione. L'omissione dei dati di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* di cui al medesimo articolo 1, comma 1, equivale all'omissione dell'etichettatura prevista dal comma 1 del presente articolo ed è soggetta alla sanzione amministrativa ivi prevista.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0005980\*